LA LAICITÀ CROCIFISSA?

Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici

> Atti del Seminario Ferrara, 28 maggio 2004

a cura di Roberto Bin, Giuditta Brunelli Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi





© Copyright 2004 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100 http://www.giappichelli.it

Questo volume è frutto di una ricerca sostenuta da finanziamenti del M.I.U.R. (60%).

Composizione: Compograf - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

INDICE

	pag.
Prefazione	XIII
Traccia per la discussione	XVII
RELAZIONE INTRODUTTIVA	
E SE LA CORTE ANDASSE IN BAVIERA?	
di Stefano Ceccanti	-1
DISCUSSIONE	
IL FINE NON GIUSTIFICA IL MEZZO. UNA VIA SBAGLIATA (IL RICORSO ALLA CORTE) PER UN PROBLEMA REALE (L'ESPOSIZIONE DEI SIMBOLI RELIGIOSI)	
di Filippo Benelli	27
INAMMISSIBILE, MA INEVITABILE	
di Roberto Bin	37
LA LAICITÀ DELLO STATO DI FRONTE ALLE PROPOSTE DI INTESA CON LA CONFESSIONE ISLAMICA	
di Paolo Bonetti	41
NEUTRALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO E «PATTO REPUBBLICANO»: UN POSSIBILE MODELLO D'INTEGRAZIONE SOCIALE	
di Giuditta Brunelli	51
QUESTIONI INTERPRETATIVE "MINIME" E DILEMMI COSTITUZIONALI	
di Leonardo Brunetti	56

	pag.	
IL CROCIFISSO E IL CALAMAIO		
di Marta Cartabia	63	
SULL'IMPUGNABILITÀ DELLE NORME RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE SCUOLE PUBBLICHE		
di Giovanni Cimbalo	73	
LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA TRA LIBERTÀ DI COSCIENZA E INTERESSE DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA		
di Leopoldo Coen	81	
BREVI CONSIDERAZIONI SU LAICITÀ DELLO STATO E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE		
di Marco Cuniberti	89	
UN CASO DI ABROGAZIONE INDIRETTA?		
di Giovanni D'Alessandro	96	
IL COMBINATO DISPOSTO LEGGE-REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE (NOTE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ DELL'ORDINANZA SUL CROCIFISSO)		
di Giacomo D'Amico	106	
IL CROCIFISSO, UNO «SCOMPOSTO CORO <i>BIPARTISAN</i> » E QUALCHE SUA RAGIONE		
di Pietro De Marco	114	
LE SPALLE DELLA CORTE		
di Giovanni Di Cosimo	125	
LA QUESTIONE DEL CROCIFISSO TRA LAICITÀ E PLURALISMO CULTURALE		
di Delia Ferri	132	

d

Indice	VII
--------	-----

	pag.
CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE	pus.
E «INDOTTRINAMENTO»	
di Cristiana Fioravanti	141
PLURALISMO E LAICITÀ. LO STATO NON PUÒ RIDURRE LA FEDE A CULTURA, NÉ COSTRUIRE SUL FATTO RELIGIOSO IDENTITÀ PARTIGIANE	
di Carlo Fusaro	147
PICCOLE NOTE SUL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE	
di Gabriella Galante	154
SPETTA AL GIUDICE COMUNE, NON ALLA CORTE COSTITUZIONALE, DISPORRE LA RIMOZIONE DEL CROCIFISSO	
di Gladio Gemma	159
L'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE: QUESTIONE (PER LO PIÙ) INAMMISSIBILE, MA NON DEL TUTTO INFONDATA	
di Andrea Giorgis	166
CROCIFISSO, LIBERTÀ DI COSCIENZA E LAICITÀ: LE TEMPS L'EMPORTERA	
di Andrea Guazzarotti	173
DIRITTI DI LIBERTÀ IN MATERIA RELIGIOSA E PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI CIVILI: LA PAROLA ALLA CORTE COSTITUZIONALE	
di Sergio Lariccia	181
ISTRUIRE LA STORIA DEL CROCIFISSO	
di JÖRG LUTHER	189
LA QUESTIONE DEL CROCIFISSO ALLA LUCE DELLA DIMENSIONE PROMOZIONALE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA	
di Giovanna Majorana	194
LA VIGENZA DELLE NORME REGOLAMENTARI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CARTA COSTITUZIONALE	
di Natascia Marchei	201

	naa
LE NECESSARIE CONSEGUENZE DI UNA LAICITÀ «PRESA SUL SERIO»	pag
di Claudio Martinelli	207
IL SIMBOLO DELLA CROCE	
di Mario Miegge	213
IL CONTENUTO SEMANTICO «INESAURIBILE» DEL SIMBOLO RELIGIOSO NEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE	
di Alessandro Morelli	215
LAICITÀ FRANCESE, STRANIERI E CITTADINI	
di Bruno Nascimbene	225
IL CROCIFISSO NEI LUOGHI PUBBLICI: LA CORTE COSTITUZIONALE AD UN BIVIO TRA RIAFFERMAZIONE DELLA LAICITÀ DI «SERVIZIO» E FUGHE IN AVANTI VERSO UN LAICISMO OLTRANZISTA	
di Ida Nicotra	232
IL PRINCIPIO DI «LAICITÀ» NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	
di Alessandro Oddi	240
<i>«JURISTEN BÖSE CHRISTEN»?</i> CROCIFISSO E SCUOLE PUBBLICHE: UNA SOLUZIONE «MITE»	
di Claudio Panzera	251
SOCIETÀ MULTICULTURALE E LAICITÀ	
di Baldassare Pastore	259
TUTELARE IL CROCIFISSO QUALE SIMBOLO DEL PATRIMONIO STORICO E DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA NAZIONE	
di Francesco Paterniti	265
IL VALORE DELLA LAICITÀ E IL SENSO DELLA STORIA	
di Salvatore Prisco	273

	pag.
LA CORTE MESSA IN CROCE DAL DIRITTO VIVENTE REGOLAMENTARE	
di Andrea Pugiotto	284
	207
CROCIFISSI IN LUOGHI PUBBLICI: «VISIBILITÀ» DELLA CHIESA CATTOLICA IN UNO STATO NON CONFESSIONALE	
di Alice Reale	292
LA LIBERTÀ RELIGIOSA E IL PRINCIPIO DI LAICITÀ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO	
di Diletta Tega	298
I SIMBOLI RELIGIOSI E I PARADIGMI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA COME LIBERTÀ NEGATIVA	
di Rosanna Tosi	306
ABROGAZIONE "INDIRETTA" O <i>QUAESTIO?</i> IL CROCIFISSO, I LUOGHI PUBBLICI E LA LAICITÀ SOTTO LA LENTE DELLA CORTE	
di Paolo Veronesi	311
APPUNTI CRITICI ALL'ATTO DI PROMOVIMENTO	
di Massimo Zambelli	319
CONCLUSIONI	226
di Stefano Ceccanti	326
NOTA BIBLIOGRAFICA	
LA LAICITÀ IN ITALIA. UN PERCORSO BIBLIOGRAFICO	
a cura di Sergio Lariccia	330

E SE LA CORTE ANDASSE IN BAVIERA? RELAZIONE INTRODUTTIVA

di Stefano Ceccanti*

Sommario: 0. Premessa: scelta di metodo. - 1. L'oggetto dell'impugnazione. - 1.1. Coordinate normative. La «sentenza Colaianni» allo specchio. Il perno della quaestio: la «univocità» simbolica del crocifisso. - 1.2. Contaminazioni tra schieramenti contrapposti. Il potenziale espressivo di un simbolo. - 1.3. La relazione tra clausola abrogativa e univocità simbolica del crocifisso. - 1.4. La compenetrazione delle norme regolamentari in quelle legislative. La possibilità di ricorsi alla Corte di Strasburgo. - 2. I parametri di costituzionalità. - 2.1. Univocità simbolica del crocifisso e prese di posizione istituzionali - 2.2. Il principio di laicità e le sue declinazioni. - 2.3. Rigida uniformità o soluzioni differenziate? - 2.4. Sulle possibili estensioni del parametro costituzionale. - 2.5. Sull'incidenza della CEDU nel parametro costituzionale. Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. - 3. Strategie processuali. - 3.1. Sulle possibili forme di integrazione del contraddittorio davanti alla Corte costituzionale. - 3.2. L'ostacolo di una possibile interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate. -3.3. Vigenza o abrogazione delle disposizioni regolamentari? Rinvio. - 3.4. Sul rilievo dell'art. 9 CEDU. Rinvio. - 3.5. Il rinvio del T.U. alle norme regolamentari non è «in bianco». - 4. Conclusioni: verso una sentenza additiva (di principio)?

«Il sistema di rapporti tra Stati e religioni ... appare oggi sottoposto a crescenti tensioni che minacciano di spezzarne l'equilibrio ... La secolarizzazione delle scelte private non va più di pari passo con la laicizzazione delle istituzioni pubbliche: l'una procede senza rallentare, l'altra mostra qualche battuta d'arresto ... La valenza culturale e identitaria del simbolo [il crocifisso – NdA] prevale sul suo significato di fede e consente pertanto di coagulare, attorno alla difesa di un simbolo cristiano, consensi molto più ampi di quelli che corrispondono al numero dei credenti o dei praticanti»

(S. FERRARI, Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione, in Concilium, n. 2, 2004, 64 s.)

^{*} Straordinario di Diritto pubblico comparato, Università di Roma.

0. PREMESSA

La presente relazione riproduce, per comodità di tutti, la suddivisione per punti della traccia di discussione ottimamente predisposta dai colleghi Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Andrea Guazzarotti, Andrea Pugiotto e Paolo Veronesi, la cui conoscenza va quindi supposta e a cui si fa riferimento per ricapitolare gli elementi essenziali e per evidenziare le linee ricostruttive che se ne possono ricavare ai fini del giudizio di costituzionalità.

Anche e soprattutto allo scopo di adempiere alla funzione introduttiva di questa relazione, i riferimenti bibliografici sono quasi interamente ricondotti al dibattito svolto sul Forum internet della rivista «Quaderni Costituzionali», giacché esso ha già avuto il fondamentale pregio di mettere a confronto, in presa diretta e dentro un vivace scambio di opinioni, le posizioni diverse che tradizionalmente sono state esposte in modo separato e senza contraddittorio. Tutti i contributi del Forum sono stati attentamente valutati; in nota sono stati inseriti, per semplicità, solo quelli ripresi nel testo. Questa relazione e il successivo scambio di idee sono il naturale prolungamento di quell'iniziale confronto. È evidente che per approfondimenti ulteriori si rinvia ai testi citati nei vari interventi del Forum, che li fondano e che li completano. In più ho considerato alcuni contributi di varia natura usciti proprio in questo periodo, che danno l'idea dei termini odierni del dibattito.

Ringrazio il teologo Severino Dianich e il filosofo Michele Contel per alcuni chiarimenti attinenti al loro ambito disciplinare; Andrea Buratti, Alessandra Di Martino, Armando Nania per il loro contributo sui punti 2.4, 3.1 e 3.2 e Carlo Fusaro per lo scambio di idee sui termini della legge

francese sui simboli religiosi e sulla loro traduzione in italiano.

Ringrazio inoltre coloro che su vari punti mi hanno aiutato a correggere la prima stesura iniziale: Augusto Barbera, Chiara Bologna, Francesco Clementi, Tommaso Giupponi, Andrea Pugiotto, Massimo Rubechi, Diletta Tega e Paolo Veronesi.

1. L'OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE

1.1. L'ordinanza del TAR Veneto 1 chiarisce che la mancata abrogazione e la natura legislativa delle norme impugnate (art. 118, r.d. 30 aprile

¹ Su cui cfr., tra gli altri, i commenti di A. CELOTTO, Il simbolo sacro tra gli arredi scolastici può mettere in discussione la laicità dello Stato?, in Guida al diritto, n. 8, 2004, 95-100; D. Colasanti, Crocifisso: il dubbio si poteva risolvere in via interpretativa, in Diritto e Giustizia, n. 3, 2004, 84-88; G. Di Cosimo, Scuole pubbliche e simboli religiosi in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 31 marzo 2004.

1924, n. 965 e art. 119, r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e allegata Tabella C, che l'*Enciclopedia De Agostini Professionale*, non prevedendo bene gli eventi, dichiara di omettere «ritenendosi di scarso interesse») sarebbe derivata dall'interpretazione degli artt. 159 e 160 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (vigente Testo Unico relativo all'istruzione). Essi, facendo generico riferimento agli arredi (in relazione agli oneri spettanti ai comuni e allo Stato) consentirebbero la sopravvivenza delle disposizioni regolamentari sull'obbligata esposizione dei crocifissi come «arredi scolastici»; nel contempo, nel nuovo sistema delle fonti introdotto dalla Costituzione, dando loro *una copertura legislativa che si compenetra con esse*, che le presuppone necessariamente, ne consentirebbero il controllo da parte della Corte, altrimenti impossibile.

Il TAR Veneto è probabilmente incorso in un errore impugnando anche l'art. 119, r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e l'allegata Tabella C, che si riferiscono alle scuole elementari giacché essa è irrilevante nel processo *a quo*: i due alunni in questione frequentano sì una scuola «comprensiva», ma sono entrambi iscritti alla scuola media inferiore (rispettivamente alla I e alla III classe). Ciò non toglie, evidentemente, che la Corte, nel caso dichiarasse incostituzionale l'art. 118, r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (la norma che si riferisce alle scuole medie) potrebbe (*rectius:* dovrebbe) *ex* art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, relativa al funzionamento della Corte medesima, dichiarare consequenzialmente incostituzionali anche le norme relative alle elementari.

Il collega Giovanni Cimbalo, in uno scritto in corso di pubblicazione ² sostiene che si debba considerare, in quanto non abrogato, anche l'art. 30 della l. 28 luglio 1967, n. 641 (come modificato dal successivo art. 6 della l. 17 febbraio 1968, n. 106) che regola i sussidi e le spese per l'arredamento di scuole elementari e medie. L'integrazione appare opportuna e fondata, tuttavia non modifica in modo significativo l'oggetto dell'impugnazione giacché anche in quell'articolo non si fa riferimento espresso agli arredi e pertanto delle due l'una: o vi è una naturale competrazione con le norme regolamentari (che vi sarebbe già per effetto del Testo Unico) e allora l'esame della Corte è ammissibile; o tali caratteristiche mancano e le norme regolamentari, vivendo a parte, non sarebbero oggetto del sindacato della Corte.

Segnalo un problema in più: l'esistenza delle norme vigenti è forse presupposta anche dalla legge di parità (l. 10 marzo 2000, n. 62) giacché le scuole private che entrano nel «sistema nazionale di istruzione» e che per

² G. Cimbalo, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*, testo dattiloscritto, 2004.

questo accettano la facoltatività dell'insegnamento della religione (art. 1.3) e più in generale si dotano di «un progetto educativo in armonia coi princìpi della Costituzione» (art. 1.4 a), si dotano di «arredi e attrezzatture didattiche propri del tipo di scuola *e conformi alle norme vigenti*» (art. 1.4 b, corsivo mio). È difficile escludere a priori l'impugnazione anche di tale norma, fermo restando che una declaratoria di incostituzionalità che finisse col ricomprenderla apparirebbe evidentemente eccessiva. Persino la "laicità" francese, riemersa nella sua specificità con la legge 2004-228 del 15 marzo scorso, si è limitata alle sole scuole statali di un servizio pubblico che comprende anche molte scuole a gestione privata secondo le norme stabilite sin dalla legge Debré del 1959³.

Ciò che preme qui infine segnalare è che, se si esclude la opposta interpretazione in termini di abrogazione, tutto il resto dell'apparato concettuale utilizzato dal TAR Veneto appare indubbiamente mutuato dalla «sentenza Colaianni» della Cassazione penale risalente al 2000 (la nomino così per un giusto omaggio all'estensore). Essa, infatti, pur riferendosi in concreto al «caso Montagnana», ovvero di un presidente di seggio che aveva rifiutato l'incarico per la presenza di un crocifisso in un'aula scolastica adibita a seggio elettorale, nelle motivazioni aveva sostanzialmente finito per travolgere anche la tesi della pacifica continuità delle disposizioni relative al crocifisso nelle aule scolastiche, a prescindere dal loro utilizzo in sede elettorale. Pertanto, in seguito, si dialogherà con l'ordinanza del TAR Veneto in continuità con la «sentenza Colaianni». Anche per questo va rilevato che l'ordinanza non si limita a una generica affermazione di manifesta infondatezza (oltre che di rilevanza), ma che esprime nel merito una posizione alguanto netta di manifesta fondatezza della questione, utilizzando l'espressione per cui il crocifisso, pur suscettibile di «assumere ulteriori valori semantici ... mantiene comunque un univoco significato confessionale, per tale percepito dalla massima parte dei consociati» (i corsivi sono miei).

«Univoco» secondo il Vocabolario Zingarelli significa, «che ha un unico significato, che è suscettibile di una sola interpretazione», derivando etimologicamente da «una vox», una sola voce ⁴. Tutto il resto in qualche modo discende dall'aggettivo «univoco», in quanto a partire da esso, per ribadirlo o per negarlo, nello spazio della scuola pubblica e come arredo della scuola medesima si darebbero solo le seguenti possibilità:

³ Cfr. S. Ceccanti, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi, società multietniche*, Bologna 2001, 75 ss. e la bibliografia li indicata.

⁴ Torino 2003, 1966.

A – è vero che *il significato è univoco in chiave confessionale*, ma allora ciò è incompatibile con la sua presenza⁵. Se ne deduce quindi che:

o le norme non possono essere ancora in vigore (soluzione A1 della «sentenza Colaianni», sia pure in un obiter dictum);

oppure le norme sono ancora vigenti, ma solo perché non se ne è ancora rilevata la incostituzionalità (*soluzione* A2 per la quale si dichiara alquanto esplicitamente il TAR Veneto);

oppure ancora, essendo vigenti e di natura non legislativa, andrebbero semplicemente disapplicate dal giudice ordinario o annullate dal giudice amministrativo (soluzione A3);

B-il significato non è univoco, ma allora ne esistono di plurimi e si tratterebbe di cogliere quello prevalente. Di conseguenza:

(B1) pur nella pluralità tenderebbe *stabilmente* o comunque frequentemente *a prevalere quello confessionale* (e qui la via B1 riporta alle soluzioni A1, A2 o A3);

(B2) tenderebbe viceversa a prevalere *stabilmente quello culturale*, cioè non specificamente confessionale, ovvero come sostenuto dalla seconda sezione del Consiglio di Stato nel suo parere del 27 aprile 1988 che «a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa» (argomento che sfocia nella inevitabile soluzione di mero rigetto della questione di costituzionalità) ⁶;

(B3) il significato non è univoco e tende a prevalere *frequentemente*, ma non stabilmente, quello culturale per cui si impone un attento esame dei criteri con cui stabilire come, dove e quando si debba ritenere che, accanto a una presunzione generale di costituzionalità, si potrebbe determinare una limitata incostituzionalità. Senza volerlo, anzi nell'intento di ribadire la linea interpretativa del Consiglio di Stato, ripresa esplicitamente dal Governo in ultimo con la nota 3 ottobre 2002, n. 2667 del Ministero dell'Istruzione, uno spiraglio significativo in questo senso è stato in realtà aperto da due recenti interventi nelle aule parlamentari: si tratta anzitutto della risposta orale ad alcune interrogazioni in materia da parte della sottosegreteria V. Aprea alla VII Commissione del Senato in data 26 settem-

⁵ G. Di Cosimo, La forza dei simboli, in Forum di Quad. cost., 23 novembre 2001 e A. Guazzarotti, Crocifissi e identità comuni, in Forum di Quad. cost., 25 novembre 2001.

⁶ R. COPPOLA, *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Forum* di *Quad. cost.*, 7 dicembre 2001.

bre 2002 in cui si afferma che occorre «non dare per scontata la comprensione del valore del crocifisso come simbolo universale», prospettando un rimedio per così dire volontaristico, con iniziative tali da favorire il «rispetto della cultura e delle tradizioni del nostro Paese». Si tratta altresì della risoluzione approvata il 6 novembre 2003 dalla VII Commissione della Camera dei deputati su proposta del suo presidente F. Adornato in cui, analogamente, si invoca «un'opera di sensibilizzazione utile a far comprendere a tutti per quali motivi il crocifisso rappresenta un simbolo di valori che stanno alla base della nostra identità nazionale, europea e occidentale». Ma se si rileva una difficoltà così grave, è possibile pensare di risolverla solo in via volontaristica o ciò non chiama piuttosto in causa, almeno in tali eventualità, la Costituzione?

1.2. La traccia di discussione ci segnala poi un altro degli argomenti con cui la «sentenza Colaianni» ha neutralizzato il già citato parere del Consiglio di Stato n. 63 del 1988. Secondo quell'autorevole organo il fatto che le norme sul crocifisso fossero cronologicamente anteriori («preesistenti») al Concordato del 1929 e che non siano state minimamente coinvolte né nel testo originario né nella revisione del 1985 sarebbe sufficiente a rendere indipendente la questione del crocifisso dal definitivo superamento intervenuto del regime confessionalistico; viceversa per la «sentenza Colaianni», al di là della questione cronologica, la comune logica confessionalistica che avvolgeva le norme sul crocifisso e il Concordato del '29 fa sì che il venir meno del secondo trascini anche la caduta delle prime.

Qui però, al di là degli sforzi interpretativi del Consiglio di Stato (a mio parere niente affatto convincenti e ben confutati dalla «sentenza Colaianni» a cui si rinvia in proposito) ricavare da norme del nuovo Concordato una volontà continuistica in materia o ribadire argomentazioni fondate soprattutto su distinguo cronologici, e per ciò stesso quanto mai deboli, non mi sembra risolutivo. Per di più il parere del Consiglio di Stato è precedente alla giurisprudenza costituzionale sulla laicità e anche per questo si rivela fatalmente datato. È però così scontato, univoco, per rifarci a tale termine-chiave della nostra trattazione, che al venir meno delle ragioni originarie di indubbio carattere confessionalistico non se ne debbano scorgere altre, sorte o comunque sviluppate in seguito, di matrice diversa e non incoerenti col dettato costituzionale? Ciò si ricollega al tema dell'univocità o meno dei significati del crocifisso.

Se ci trovassimo semplicemente di fronte a un'istanza confessionale, pur coperta ideologicamente da argomenti "neutri", da giustificazioni "laiche", dovremmo assistere nel corpo sociale a una rigida polarizzazione e ad una equivalenza quantitativa e qualitativa tra credenti nella religione storicamente di maggioranza, favorevoli al mantenimento di quel simbolo

per mantenere una sorta di propria egemonia, e altri credenti in religioni minoritarie assieme a non credenti, rigidamente contrari. So bene che addentrandomi in questo argomento, liminare alla sociologia delle religioni, più di uno studioso potrebbe argomentare che riflessioni di tale natura non competerebbero alla Corte costituzionale. Eppure, se il caso non può che essere esaminato anche alla luce di quell'aggettivo «univoco» che sta alla base dell'ordinanza del TAR Veneto, come ho già cercato di dimostrare, non si può sfuggire a un tentativo di valutazione giuridica che incorpora una lettura del dato sociale.

Se si decide di prendere in considerazione tale argomento, ci accorgiamo che in realtà le prese di posizione in merito non ripercorrono del tutto quella linea di frattura 7. Abbiamo ad esempio minoranze di credenti nella religione di maggioranza che, per motivi diversi, appaiono contrari a giustificare la presenza del crocifisso come simbolo culturale, per evitare una sorta di fusione in una «religione civile» dannosa per lo Stato 8 o per ribadire la valenza (anche) religiosa del simbolo (come ogni credente, soprattutto se praticante, non può non fare), oppure ancora perché convinti che solo un «libero mercato delle religioni» senza alcuna protezione per quelle tradizionali rivitalizzerebbe anche queste ultime 9. Sul lato opposto vediamo invece larghe fasce di popolazione che apprezzano quel simbolo. nella generale crisi di riferimenti comuni, proprio come dato culturale quasi del tutto sganciato dalla sua matrice religiosa e dalla appartenenza ad esperienze di confessioni religiose. Volendo poi complicare ulteriormente il quadro, va segnalato che i cristiani protestanti, e in particolare la componente valdese-metodista che in Italia è la più consistente in tale famiglia religiosa, privilegiando il primato della Parola, non predilige affatto il ricorso a tali simboli e, al limite, preferisce la nuda croce al crocifisso 10

I «militanti» del crocifisso possono non essere appartenenti alle Chiese e gli appartenenti possono non essere «militanti» del crocifisso nello

⁷ S. Ferrari, *Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione*, in *Concilium*, n. 2, 2004, 60-70 e *Religione*, *società e diritto in Europa occidentale*, in corso di pubblicazione sulla rivista *Sociologia del Diritto*, n. 2, 2004.

⁸ E. Bianchi, *Postfazione* a Commissione Stasi, *Rapporto sulla laicità*, Milano 2004, 93.

⁹ M. Introvigne, Recensioni: «The exceptional case», di Grace Davie e «Catholicisme, la fin d'un monde di Danièle Hervieu-Léger, in www.cesnur.org, 22 settembre 2003.

¹⁰ A. Morelli, *Icone*, simboli di Stato e monopolio dei segni religiosi, in Quad. cost., n. 1, 2004, 139-144.

spazio pubblico. In entrambi i casi non risulta agevole neanche parlare in modo chiaro e univoco di maggioranze e minoranze: anzi, come nota il teologo S. Dianich, le difficoltà su ambedue i versanti (quello della Chiesa e quello dello Stato) derivano proprio dalla difficoltà a concettualizzare la situazione nuova, prodottasi nello spazio giuridico moderno, per cui la Chiesa non è più stabilmente nelle due tradizionali situazioni opposte «né perseguitata né egemone» e la società civile, emancipatasi dall'autorità religiosa, conserva «indipendentemente dalla adesione della fede, elementi della cultura e della tradizione cristiana 11.

Del pari, è da segnalare che lo scorso 14 maggio, il quotidiano Il Foglio ha pubblicato due interventi sul rapporto politica-religione, frutto di due curiosi, ma oggi non infrequenti, passaggi di confine: il più "intransigente" è paradossalmente quella del "laico" Marcello Pera, Presidente del Senato, che in un discorso alla Facoltà Lateranense di Diritto Civile del giorno 12 invita la Chiesa a presentare senza timori la «Rivelazione» che «è la Verità» reagendo a un «cristianesimo europeo ... timido, sconcertato, angosciato» 12: più "dialogica" è la lectio magistralis del card. Ratzinger nella Sala capitolare del Chiostro della Minerva (presso il Senato della Repubblica, uno "sconfinamento" analogo a quello del Presidente Pera) del 13 maggio che descrive «i cristiani credenti» come «minoranza creativa ... a servizio dell'intera umanità» e che porta su questa linea prudenziale anche alla difesa della presenza del crocifisso nello spazio pubblico (tema solo accennato con delicatezza, ma con una posizione individuabile), senza però ignorare una realtà diversa, che cioè nell'altro pezzo d'Occidente, negli Stati Uniti d'America, «i cattolici ... hanno recepito le tradizioni delle chiese libere, nel senso che proprio una Chiesa non confusa con lo Stato garantisce meglio le fondamenta morali del tutto» 13.

Se questi sono alcuni elementi dell'odierno dibattito nel corpo sociale, tutt'altro che univoci, più in generale va rilevato che anche le evidenze provenienti dalle discipline semantiche e semiotiche invitano ad assumere un atteggiamento critico, e quindi necessariamente interpretativo,
verso il potenziale espressivo di un dato simbolo. È perciò la pragmatica
(cioè l'attuarsi delle condizioni d'uso dei simboli in riferimento al contesto in cui ciò avviene) a determinare la produzione e comprensione di un
significato. Si è parlato infatti, in tali discipline, di un «contenuto enci-

¹¹ S. DIANICH, Una Chiesa dentro la storia. A colloquio con Valentino Maraldi, Roma 2004, 41-126.

¹² M. Pera, Per un Jihad giudeo-cristiano, in Il Foglio, 14 maggio 2004.

¹³ J. Ratzinger, L'Occidente che fu e quello che sarà, in Il Foglio, 14 maggio 2004.

clopedico» del simbolo, vale a dire di un *dossier informativo* che veicola in modo pluralistico la complessità dello stesso, incluse le ambivalenze che storicamente si sono prodotte ¹⁴. A questo approccio, di non univocità dei significati, si è chiaramente rifatta la Corte di Strasburgo nell'unico caso relativo ai simboli religiosi nella scuola pubblica che si è trovata ad affrontare: *Dahlab contro Svizzera* (nel punto 2.5 si parlerà anche di quella analoga *Karaduman contro Turchia*). In tale caso, che si riferiva a un'insegnante islamica che rivendicava il diritto di portare il velo, la Corte ha sostenuto la non univocità dei significati del simbolo: «è ben difficile apprezzare l'impatto che un simbolo esterno forte come il velo può avere sulla libertà di coscienza e di religione di bambini molto piccoli», concludendo poi per l'irricevibilità, anche tenendo conto «soprattutto della giovanissima età dei bambini» accuditi (scuola elementare), per cui il margine di apprezzamento delle autorità scolastiche di Ginevra sarebbe da rispettare.

Per questo, fermo restando che il rapporto con le norme concordatarie del '29 in origine non era così debole o assente come voleva affermare il Consiglio di Stato, i problemi forse cominciano e non finiscono con la sentenza Colaianni, risolutiva nella pars destruens, ma forse non altrettanto in quella construens.

1.3. Questo modo di affrontare le cose consente anche di esaminare la questione della clausola abrogativa espressa (art. 676 del T. U. citato), nel senso che, se si accede ad un'impostazione analoga a quella della «sentenza Colaianni», o il nuovo Concordato o le norme di principio contenute nei primi articoli del medesimo Testo Unico, soprattutto quelle sul pluralismo culturale («confronto aperto di posizioni culturali», art. 1) e la tutela della libertà di coscienza degli alunni (art. 2), in conformità ai principi della nuova Costituzione, a prima vista non potrebbero non aver abrogato quelle sull'esposizione del crocifisso 15.

Sembrerebbe difficile, almeno in una prima approssimazione, rifarsi alle motivazioni di quella sentenza, addirittura rafforzarla con l'aggettivo «univoco», e sfuggire poi a tale logica conclusione: norme confessionalistiche di una forma di Stato autoritaria non potrebbero essere sopravvissute a un Testo Unico di una forma di Stato democratico-sociale, per di più segnata da una certa laicità dello Stato, anche la più benevola e collaborativa nei confronti del fatto religioso. Non è quindi illogico che su quella

¹⁴ F. RECANATI, Direct Reference: From Language to Thougth, London 1992.

¹⁵ S. Lariccia, *La Costituzione è la fonte di tutte le garanzie*, in *Forum* di *Quad. cost.*, 19 novembre 2003.

strada si sia incamminato il Tribunale de L'Aquila, con l'ordinanza del dott. M. Montanaro del 22 ottobre 2003.

Ma se il TAR Veneto (pur con una certa incoerenza interna) si indirizza lungo tale strada, e se, soprattutto, una questione così importante in termini simbolici fino ad anni recenti non è stata collegata in termini diffusi alla clausola abrogativa di un Testo Unico di vigenza ormai decennale, ciò potrebbe pure essere rivelatore del fatto che ci potrebbero essere anche ragioni culturali, successive a quelle confessionali originarie, che non hanno fatto avvertire una chiara incompatibilità tra i principi del Testo Unico e quelle disposizioni. Tali ragioni potrebbero certo non essere sufficienti rispetto a interpretazioni odierne del parametro costituzionale, ma non sono forse così inconsistenti tanto da condurre a un'abrogazione o per puntuale contrasto con fonte sovraordinata o per incompatibilità. Se non si accetta l'univocità di significati del simbolo non c'è infatti puntuale contrasto rispetto ai principi della Costituzione e del Testo Unico, né parlare laconicamente di «arredi» rispetto ai relativi oneri sembra voler configurare una nuova disciplina dell'intera materia che condurrebbe per altra via all'abrogazione.

1.4. La traccia tocca a questo punto la delicata questione dell'ammissibilità di un'impugnazione indiretta di norme secondarie, facendo riferimento come precedenti alle sentenze nn. 1104 del 1988 e 456 del 1994, in cui però le norme di legge facevano riferimento espresso alle disposizioni regolamentari, di modo che queste ultime erano considerabili esplicitamente come compenetrate con le norme primarie. Su questi aspetti si pronunceranno, come in parte hanno già fatto, i colleghi che molto più di me sanno affrontare i nodi relativi al sistema delle fonti.

Mi limito a segnalare che se il criterio di discrimine è quello del grado di compenetrazione, esso appare in generale piuttosto scivoloso e il richiamo espresso nelle norme primarie può costituire solo un primo grossolano indicatore, che la lascia presupporre, ma senza alcun automatismo, né positivo né negativo. Nel caso di specie molto si può argomentare in astratto in un senso come nell'altro e del resto la giurisprudenza in materia è quanto mai oscillante: basti pensare alla vicenda del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato. In alcuni momenti le questioni di legittimità sono state ritenute inammissibili (sentt. n. 118 del 1968 e n. 251 del 1989), in altri invece se ne è riconosciuta la forza di legge giungendo o una ordinanza di manifesta infondatezza (ord. n. 359 del 1998) o persino a una sentenza di accoglimento (sent. n. 146 del 1987 rispetto all'art. 26 del r.d. che non consentiva l'esperimento di alcuni mezzi istruttori).

Nel caso di specie, che una norma primaria parli in modo del tutto

generico di «arredi» o «arredamento» senza rifarsi esplicitamente a specificazioni da precisare in sede regolamentare, non solo non esclude queste ultime, ma quasi le lascia supporre; soprattutto, al di là delle ovvie differenze storico-culturali, essa lascia immaginare una continuità di arredi legati agli aspetti didattico-organizzativi e di simbologie culturali-nazionali, e cioè delle due tipologie che sono state unificate in tale fattispecie nella storia della nostra legislazione scolastica. Quindi, nel caso in questione, la compenetrazione e il conseguente "assorbimento" delle norme regolamentari in quelle legislative ai fini del controllo di costituzionalità risultano a mio avviso convincenti. Può darsi però che questa mia impostazione sia una sovrastruttura psicologica, non solo mia: giacché per alcuni di noi (pochi o molti non so) potrebbe essere così forte la preoccupazione di vedere affrontata e risolta una questione così importante dalla Corte, prima che possa riesplodere in modo incontrollato, da sottovalutare questa via d'uscita, certo motivabile, che consentirebbe alla Corte di allontanare da sé un calice non certo gradito (il paragone non appare improprio stante la materia) in modo molto meno contestabile di altre decisioni di merito, almeno fino a qualche possibile conflitto di attribuzione.

Anticipo doverosamente qui che, così facendo, dichiarando l'inammissibilità, la Corte aprirebbe però la strada a ricorsi presso la Corte di Strasburgo, giacché i limiti opponibili alla libertà religiosa e di coscienza garantita dall'art. 9 della Cedu abbisognano, tra l'altro, di una copertura da parte di una normativa che sia «sufficientemente accessibile» e dotata di un «grado ragionevole» di prevedibilità «nelle conseguenze» (il comma 2 parla di «restrizioni ... previste dalla legge»; così interpretato soprattutto dalle sentenze Sunday Times contro Regno Unito, Margareta e Roger Anderson contro Svezia, Chorherr contro Austria, Vogt contro Germania e Tolstov Miloslavsky contro Regno Unito) che se si trattasse solo di norme regolamentari difficilmente reperibili, neanche riportate nella De Agostini Giuridica, difetterebbe. Per inciso, al di là delle ragioni politiche, l'unica ragione tecnico-giuridica che ha spinto la Francia a varare la recente legge sui simboli religiosi, pur scarsamente esplicitata, è stata secondo alcuni autorevoli giuristi (tra cui Didier Maus), l'assenza sinora di una normativa sia legislativa sia regolamentare, affidandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, col rischio di condanne della Corte di Strasburgo. Il problema, quindi, finirebbe solo con lo spostarsi, ma anche, per certi aspetti, con l'aggravarsi.

2. I parametri di costituzionalità

2.1. Qui, slittando dall'oggetto di impugnazione ai parametri di costituzionalità, la traccia rileva una tensione tra l'univocità dei significati del crocifisso evocata dal TAR Veneto e le autorevoli manifestazioni di opinione in senso contrario che potrebbero influenzare il giudizio. Si può certo discutere sull'opportunità di quelle prese di posizione, ma esse non possono essere a priori considerate come fatti isolati o iniziative estemporanee, quanto piuttosto come il riflesso di posizioni esistenti nel corpo sociale, già richiamate per esteso nel punto 1.2.

In altri termine è evidente che se si considera giusta la valutazione del TAR Veneto sull'univocità confessionale dei significati del crocifisso tali posizioni appaiono indebite pressioni da cui difendersi; se invece l'univocità non c'è, al di là del merito opinabile di ciascuna di esse, risultano motivate ed anzi costituiscono una prova ulteriore dell'assenza di univocità e della presenza di significati anche culturali.

2.2. Rispetto al principio supremo della laicità dello Stato è a mio avviso molto difficile, almeno in prima approssimazione, distanziarsi dalla «sentenza Colaianni», dal modo con cui essa efficacemente ricostruisce la giurisprudenza costituzionale, ed in particolare le sentt. n. 203 del 1989 (che ne trae la conseguenza della garanzia del «pluralismo confessionale e culturale»), n. 329 del 1997 (esclusione della discriminazione su base quantitativa), oltre a quelle richiamate puntualmente anche dal TAR Veneto (n. 259 del 1990, n. 195 del 1993, n. 440 del 1995, n. 329 del 1997 e n. 508 del 2000).

In particolare risulta del tutto convincente la conseguenza secondo cui in uno spazio pubblico come la scuola esso si pone come «condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi» («sentenza Colajanni»). Essa chiarisce anche bene che in fondo la laicità dello Stato non sarebbe altro sul versante «macro» se non il riflesso della protezione della libertà religiosa «negativa» della singola persona, che protegge a livello micro «dal messaggio sia pure a livello subliminale di immagini simboliche di una sola religione». Il quadro complessivo, a mio parere abbastanza linearmente ricavato dalla Costituzione, attraverso la giurisprudenza costituzionale, è lontanissimo da quel confessionalismo che, anche attraverso il crocifisso, posto significativamente sopra l'insegnante e gli studenti, prospettava lo spazio pubblico in stretta simbiosi con la religione di maggioranza, fino a coeve formule quali «fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica» (art. 27 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577 che riprendeva la formula già proposta da r.d. 1 ottobre 1923, n. 2185).

Vi è chi, come M. Olivetti ¹⁶; ritiene che tale principio non sia assumibile nella tradizione giuridica italiana (per di più come superprincipio), temendo gli influssi di una rigida mentalità di rinvio del fatto religioso solo alla dimensione privata, che non è tipica della nostra Costituzione, e che riemerge spesso nella storia tradizionale francese, anche se la commissione Stasi ha cercato di smarcarsi da tale visione, sostenendo che la laicità «non è mai stata una costruzione dogmatica» e che è stata «declinata in modo empirico», senza negare una «dimensione sociale» o una «capacità di espressione pubblica» alle fedi ¹⁷. Del resto tale impostazione trova ampie dimostrazioni non solo nel già ricordato sistema di finanziamento delle scuole private integrate al sistema pubblico, ma anche nel regime concordatario vigente in Alsazia e Lorena, nella retribuzione dei cappellani militari a carico dello Stato, nella manutenzione delle Chiese con fondi pubblici, fino addirittura alla convivenza col diritto islamico, poligamia compresa, al di fuori del territorio metropolitano.

É quindi perfettamente concepibile, come ha fatto la Corte in modo convincente in più occasioni, sia assumere in generale la laicità come superprincipio (senza con questo declinarla in termini ostili alla rilevanza pubblica del fatto religioso) sia nel caso di specie affrontare con cautela e senza immediate certezze proibizioniste la questione dei «simboli collettivi». In altri termini la parte di verità delle osservazioni di Olivetti può, entro certi limiti, essere ricompresa dentro l'accettazione della laicità come superprincipio e non contro di essa.

Non però, evidentemente, fino al punto di accettare il riferimento alla laicità per poi privarlo di reale efficacia, riproponendo il parametro quantitativo tra le confessioni religiose. Ciò è stato a mio avviso proposto con almeno tre diverse varianti.

Una prima ha cercato di connettere strettamente la laicità, con un'interpretazione sistematica del testo costituzionale, al principio pattizio e alla sua logica parzialmente diseguale ¹⁸; ma la dottrina dei superprincipi era

¹⁶ M. OLIVETTI, Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct, in Forum di Quad. cost., 4 dicembre 2001.

¹⁷ Commissione Stasi, Rapporto sulla laicità, cit.

¹⁸ R. Baccari, Vigenza e validità delle norme sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, in Forum di Quad. cost., 17 novembre 2003.

sorta in origine anche per evitare che il Concordato del 1929 costituisse, in base al principio pattizio incorporato nella Costituzione, una zona franca rispetto ai principi della Carta.

In una seconda ipotesi si sono invocate norme puntuali coperte dal principio pattizio, quali l'art. 1 del nuovo Concordato che impegna solennemente alla collaborazione tra Repubblica italiana e Santa Sede per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, o l'art. 9.2 del medesimo secondo cui, relativamente all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole si afferma che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano»: ora, se principio supremo vi è, esso non può che prevalere su tali norme, altrimenti la supremazia verrebbe a cadere ¹⁹.

Un terzo sviamento, intellettualmente ingegnoso, ha rilanciato il parametro quantitativo creando un ulteriore superprincipio, l'«uguaglianza proporzionale» o, detto altrimenti il «pluralismo privilegiato», che bilanciandosi con la laicità finirebbe col determinare una «laicità relativa» 20. Così facendo la categoria dei superprincipi verrebbe a perdere di qualsiasi forza normativa, potendosi sempre creare un nuovo superprincipio in grado di neutralizzare uno precedente già elaborato dalla Corte. Per di più, in questo caso, il presunto nuovo superprincipio avrebbe esattamente la funzione di reintrodurre il parametro quantitativo sulla cui espunzione si era fondata l'elaborazione del superprincipio precedente. La volontà di neutralizzazione non potrebbe essere più evidente, ma a quel punto tanto varrebbe adottare la soluzione Olivetti e sostenere che la laicità non è un superprincipio.

2.3. Il punto 2.3. della traccia evoca molto opportunamente i possibili significati plurimi dei simboli religiosi, compatibili o meno con la laicità. È proprio questa possibile pluralità, non univocità, che ho cercato di confutare nel punto 1.2 e che mi porta nel caso di specie a escludere, a differenza rispettivamente di F. Rimoli e C. Fusaro, che dalla laicità derivi l'«equiparazione "verso il basso" della disciplina inerente al fenomeno reli-

¹⁹ Così convincentemente G. CIMBALO, Contro l'uso politico del crocifisso, in Forum di Quad. cost., gennaio 2002 (senza data precisa) e N. RECCHIA, Crocifisso e Costituzione: un'ardua compatibilità, in Forum di Quad. cost., 6 marzo 2002; contra R. COPPOLA, Ancora sulla guerra mossa al Crocifisso: riflessioni minime di un ecclesiasticista, in Forum di Quad. cost., 6 gennaio 2002.

²⁰ R. Coppola, Ma la «laicità relativa» non l'ho inventata io ... ovvero dell'uguaglianza delle confessioni religiose secondo Procuste in Forum di Quad. cost., 13 aprile 2002.

n

a

1-

gioso, che dovrebbe essere, entro lo Stato laico, ricondotto alla dimensione del diritto comune» definita come «l'unica soluzione praticabile ... in prospettiva» ²¹. Se nello Stato costituzionale contemporaneo la normativa comune, a partire dai diritti fondamentali dei cittadini, devono avere il primato e le normative speciali, pattizie o meno, non possono non coprire spazi limitati, ciò non significa caratterizzare l'ordinamento secondo rigide uniformità e non scoprire *i meriti delle soluzioni differenziate proprio dove le situazioni di partenza lo siano*.

2.4. Relativamente al punto 2.4. della traccia ci si chiede in quale misura la Corte costituzionale potrebbe autonomamente ampliare il parametro invocato nella questione di legittimità costituzionale anche all'art. 33 Cost. (inteso come norma ordinata alla tutela della libertà d'insegnamento dei docenti) nonché alla libertà educativa dei genitori, considerati dal giudice a quo in sede di motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione medesima, ma poi esclusi dal dispositivo. È noto che, per prevalente giurisprudenza, la Corte costituzionale tende ad escludere la sussistenza in capo a se medesima di un potere di ampliamento autonomo del «thema decidendum», identificato dai «termini» (tra i quali emerge il «parametro») e dai «profili». Tale regola ha però subìto nella giurisprudenza della Corte – a prescindere dal caso in cui un'interpretazione sistematica di ulteriori norme o principi costituzionali sia finanche doverosa per giustificare una normativa non del tutto armonica rispetto al parametro invocato – alcune eccezioni (sentt. n. 76 del 1994, n. 187 del 1995, n. 305 del 1993 e n. 5 del 1993). In particolare la logica dell'ampliamento, ove accolto, mira ad un'integrazione ad adiuvandum, non rappresentando comunque il punto centrale del parametro.

Nell'ordinanza in questione, uno specifico passaggio potrebbe fornire alla Corte un significativo "appiglio" testuale su cui far leva per estendere autonomamente il parametro. Secondo il giudice remittente, «la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti, a coloro che esercitano la potestà sui medesimi, e inoltre agli stessi insegnanti».

Tuttavia, mentre il riferimento agli insegnanti segue alla menzione, immediatamente precedente, dell'art. 33 Cost. (e dell'art. 34 Cost. sull'istruzione obbligatoria, al quale, in combinato disposto con l'art. 97 Cost., potrebbe a sua volta estendersi il parametro, nell'ottica prospettata dalla trac-

²¹ F. RIMOLI, I diritti fondamentali in materia religiosa, in R. NANIA-P. RIDOLA, I diritti costituzionali. Volume II, Torino 2003, 651 e C. Fusaro, Commento agli interventi di Stefano Ceccanti e Andrea Guazzarotti, in Forum di Quad. cost., 3 novembre 2003.

cia di discussione), manca nella parte motiva dell'ordinanza un'indicazione espressa del fondamento normativo del diritto-dovere educativo dei genitori (art. 30, comma 1, Cost.). Nondimeno, nelle intenzioni del giudice rimettente appare chiaro che «libertà dell'insegnamento» e «libertà educativa» costituiscono «argomenti» della questione di legittimità costituzionale piuttosto che autonomi parametri di giudizio. Con ciò il giudice a quo aderisce ad un'interpretazione molto ampia del principio di laicità che mi sembra convincente e che permette quindi di evitare l'estensione del parametro; che di per sé, essendo ad adiuvandum, potrebbe anche essere condivisa nel caso di specie da chi volesse utilizzare un'accezione più limitata della laicità.

Nell'ottica qui scelta, in linea con l'impostazione del TAR Veneto, libertà d'insegnamento e libertà educativa risultano facce del complesso prisma costituito dal principio di laicità. Da ciò, la loro natura di argomenti del giudizio di legittimità costituzionale. La Corte medesima, d'altronde, in precedenti pronunce (n. 203 del 1989, n. 13 del 1991, n. 508 del 2000 e n. 327 del 2000) ha proceduto, come già richiamato nel punto 2.2, ad una definizione analitica del principio di laicità individuandone i fondamenti normativi nell'interazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., puntualmente richiamati nel dispositivo della questione di legittimità costituzionale ad integrazione del parametro. È proprio l'autonoma formulazione e strutturazione, da parte della stessa Corte costituzionale, del principio di laicità, per di più «principio supremo» all'interno dell'ordinamento italiano, che spinge a ritenere che la Corte concentrerà su di esso la "parametricità" della questione.

Un ulteriore ampliamento del parametro potrebbe proporsi con riferimento all'autonomia scolastica, costituzionalizzata nel nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, ma il TAR Veneto, parlando di «univocità» del significato del crocifisso non poteva poi, per coerenza interna, rinviare al rispetto di tale principio. Se ci si muove al di fuori dell'univocità, anche per l'autonomia può dirsi, in parte, quanto si è affermato in precedenza rispetto agli altri argomenti della questione: e cioè che anch'essa può presentarsi come tale anziché come parametro autonomo ²², pur non essendo ricompresa nel composito prisma della laicità, a differenza della libertà di insegnamento e della libertà educativa.

2.5. Quale incidenza potrebbe avere allora la Cedu nel parametro del giudizio, anche alla luce della modifica dell'art. 117, comma 1, intervenuta

²² Contra, R. Botta, Simboli religiosi e autonomia scolastica, in Corriere giur., n. 2 del 2004, 242.

con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, che a giudizio della dottrina largamente prevalente ha elevato il rango delle fonti internazionali pattizie? Se si esclude la questione, precedentemente anticipata (punto 1.4) dell'accessibilità della legge (che rientra tra le strategie processuali e non nella questione del parametro), su questo livello risponderei nessuna, giacché sia rispetto alla libertà religiosa in genere – trattata dal già citato art. 9 – sia alla relativa neutralità della scuola pubblica derivante dal «diritto dei genitori» di «assicurare» l'«insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche» (art. 2 del primo protocollo addizionale del 1952), non sono derivati approfondimenti tali da risultare ulteriormente restrittivi rispetto alla laicità come configurata dalla Corte italiana.

Le maglie della Corte di Strasburgo sono più larghe rispetto alla laicità: ove essa sia in qualche modo rinvenibile anche nella sua giurisprudenza l'esigenza di avvicinare sistemi in partenza molto diversi ²³ temperando i diritti anche «in funzione dei bisogni ... della comunità» (sentenza Circa certi aspetti del regime linguistico dell'insegnamento in Belgio), tutto ciò porta a considerare ammissibili anche la partecipazione obbligata a una sfilata militare in orario scolastico di Testimoni di Geova (sentenze Valsamis contro Grecia e Efstratiou contro Grecia), sempre che non si giunga oltre la soglia di una indubbia «finalità di indottrinamento» (sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen contro Danimarca; nel caso di specie. di educazione sessuale obbligatoria, significativamente non rilevata e sentenza Vogt contro Germania dove è esaminata solo in via di principio). Del resto il Protocollo è allegato e non è inserito direttamente nella Cedu proprio per tener conto dei disaccordi tra i vari Stati che temevano una spinta verso una rigida uniformità dei sistemi scolastici: quindi la giurisprudenza è stata coerente con la genesi dello stesso. La sentenza citata al punto 1.2, Dahlab contro Svizzera, che non si riferisce al Protocollo testé richiamato, ma all'art. 9 sulla libertà religiosa non fa eccezione, nonostante il disfavore per il simbolo: infatti anche in tale caso la Corte ha dato ragione (e non torto) allo Stato con una sentenza di irricevibilità giacché le limitazioni consentite dalla Cedu, «necessarie in una società democratica» sono interpretate in senso alquanto lato, considerando se i motivi apportati siano pertinenti e sufficienti e proporzionati al fine perseguito (in continuità con Sunday Times contro Regno Unito n. 2). Anche nell'analogo caso Karaduman contro Turchia, concernente il diritto di portare il velo da parte di una studentessa nella foto sul certificato di laurea, caso che pur evoca dei

²³ Come argomenta convincentemente M. Ventura, La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione, Torino 2001, 106, anche sulla scia di P. Cavana, Interpretazioni della laicità, Roma 1998.

limiti alla «pressione» sugli studenti proveniente da «riti» e «simboli» della religione di maggioranza, lo si fa per giustificare la decisione delle autorità scolastiche turche di proibire il velo, quindi a sostegno del margine di apprezzamento dello Stato addirittura nei confronti di una studentessa, meno vincolata al dovere di neutralità istituzionale tipica dei docenti, fatta valere in *Dahlab contro Svizzera*.

Anche uscendo dall'ambito scolastico, la cautela su interpretazioni "forti" della laicità è evidente: in un caso, nel 1994, ciò ha condotto persino, tra vari dissensi della dottrina, a ritenere plausibile anche l'argomento quantitativo (sentenza Otto Preminger Institut contro Austria; tale argomento era stato però sostanzialmente negato nella precedente Hoffmann contro Austria); anche se si individua come limite di principio ai regimi confessionisti il rispetto dei diritti fondamentali (sentenza Darby). In generale, come nota M. Ventura, con un'esaustiva ricostruzione e valutazione della giurisprudenza sulla Cedu, vi è stata sinora una certa «sudditanza della Corte nei confronti della discrezionalità statale» 24, compresa la sentenza "madre" sulla libertà religiosa, la Kokkinakis contro Grecia, dove non si è condannata in sé una legislazione contro il proselitismo religioso ma solo l'applicazione al caso concreto. La giurisprudenza, oltre al caso già richiamato Hoffmann contro Austria, non è però priva di segnali, soprattutto recenti, in altra direzione: a quello più rilevante segnalato dallo stesso Ventura fino alla pubblicazione del suo testo, la sentenza Manoussakis contro Grecia, in cui si rilevano gli abusi di un sistema autorizzatorio che prevede una competenza mista governativa ed ecclesiastica (anche qui, però, discutibilmente condannato non in sé, ma, come recita la sentenza, per gli abusi tendenti a imporre «condizioni ... proibitive ai culti non ortodossi») 25, si è poi aggiunta in seguito, proprio sulla scia di quel precedente, anche la sentenza Chiesa metropolitana di Bessarabia ed altri contro Moldova, in cui il rifiuto del Governo di riconoscere la Chiesa in questione, derivante da uno scisma dalla Chiesa metropolitana di Moldova e per questo secondo l'esecutivo non costituendo un nuovo culto, è stato condannato come discriminatorio, come incompatibile «col dovere di neutralità e imparzialità dello Stato». Accettando infatti la tesi del Governo si sarebbe fatta dipendere la decisione dello Stato dalla volontà della Chiesa metropolitana di Moldova. La sentenza, fatto significativo in quanto assai raro, è stata unanime. Ma queste novità sono utilizzabili in chiave di strategie processuali, non di allargamento del parametro.

²⁴ M. Ventura, La laicità, cit., 80.

²⁵ Le opinioni concorrenti più rigorose nei casi Kokinakis e Manoussakis sono riprese in S. Ceccanti, *Una libertà comparata*, cit., 207 ss.

3. Strategie processuali

3.1. Relativamente alla questione posta dal punto 3.1. della traccia, va segnalato come la giurisprudenza della Corte costituzionale rimanga in misura predominante ancorata al principio formale di esclusione dell'intervento nel contraddittorio in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale di soggetti terzi (nel senso di seguito specificato), in ragione del carattere autonomo del giudizio di costituzionalità stesso rispetto al giudizio a quo, da cui pure scaturisce. Considerazioni di vario genere hanno peraltro spinto la Corte, a partire dal 1982, a formulare isolate e timide eccezioni al principio suddetto, in particolare nei casi in cui l'esclusione dei predetti terzi avrebbe comportato una insanabile violazione del diritto costituzionale alla difesa, restando questi, diversamentente, privi di qualsivoglia tutela dei propri interessi «qualificati». Ne è emersa, nel constante mantenimento del principio della rigorosa esclusione della costituzione di parti non formalmente costituite nel giudizio a quo al momento della sollevazione dell'ordinanza di rimessione, una tipologia di eccezioni e deroghe, tra le quali tuttavia non sembra ragionevolmente rientrare in alcun modo la fattispecie in oggetto.

Del resto, in modo convincente, il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, respingendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ai «genitori (...) che vogliono mantenere nella aule scolastiche il crocifisso», nega in capo ad essi la qualifica di controinteressati, non essendo essi facilmente individuabili. Secondo la giurisprudenza amministrativa, tali soggetti, potenzialmente controinteressati ma non identificati dall'atto impugnato, possono appunto intervenire ad opponendum nel giudizio principale in corso, e finanche impugnarne la decisione conclusiva. Non diversamente vale per i genitori portatori di un interesse coincidente con quello della ricorrente Lautsi: agli stessi e agli eventuali comitati in cui essi si costituiscano non é precluso l'intervento ad adiuvandum nel giudizio a quo.

3.2. Tra le numerose perplessità sollevate dalla traccia di discussione, senz'altro quella posta dal punto 3.2., la possibilità di un'interpretazione adeguatrice da parte del giudice *a quo*, appare interessante.

Oggetto della questione di legittimità costituzionale è, come già segnalato, il d.lgs. n. 297 del 1994, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione». Il giudice *a quo*, ritiene che le norme del T.U. non comportino un'abrogazione di quelle regolamentari, appellandosi ad un diritto vivente regolamentare (come definito nel parere del Consiglio di Stato n. 63 del 1988). Si potrebbe obiettare, come già accennato, che, così argomentando, il giudice *a quo* cadrebbe in un'evidente contrad-

dizione, giacché pretenderebbe che la Corte costituzionale estendesse il proprio giudizio a norme di rango regolamentare in grado di interpretare la legislazione ordinaria impugnata, proprio affinchè rilevi come - così interpretata – la legislazione ordinaria confliggerebbe con il dettato costituzionale. L'esito potrebbe essere un'ordinanza di inammissibilità della questione per difetto di interpretazione adeguatrice da parte del giudice a quo. Questi è infatti obbligato a procedere, ove possibile, al fine di risolvere l'antinomia tra legislazione ordinaria e legislazione costituzionale, ad un'interpretazione della prima conforme a Costituzione. Nel caso in questione, tale operazione sarebbe praticabile procedendo ad un'espunzione dall'ordinamento, ad un primo stadio della cognizione giudiziale (sotto forma di abrogazione oppure di illegittimità sopravvenuta) delle norme regolamentari di cui ai regi decreti del 1924 e 1928. Ma l'argomento non è risolutivo giacché postula anch'esso un contrasto necessario ed automatico col Testo Unico di cui si è già argomentata l'inesistenza al punto 1.2. La contraddizione è interna al ragionamento del Tar del Veneto, rispetto alla «univocità», ma la Corte non è vincolata a tale contraddizione.

- **3.3.** Per ciò che concerne la tesi dell'intervenuta abrogazione, proposta dal punto 3.3 della traccia e pur sostenuta da varie opinioni, si rinvia alla confutazione presentata nel punto 1.3.
- 3.4. Il punto 3.4 della traccia, oltre ad evocare la sopravvenuta illegittimità, che si è già esclusa in precedenza, si riferisce anche all'art. 9 della Cedu, introdotta dalla l. n. 848 del 1955. La questione è stata affrontata al punto 1.4 nei suoi aspetti più problematici e integrata dalle osservazioni finali del punto 2.5. Quale potrebbe essere l'esito concreto? Non è facile dirlo perché sinora, in ambito scolastico, le sentenze richiamate non vertevano su simboli, ma su programmi scolastici, eccetto la già richiamata Dahlab contro Svizzera, peraltro molto diversa, e per certi versi anche la Karaduman contro Turchia. Evidentemente, stante la cautela della Corte in generale sulla libertà religiosa e in particolare sul Protocollo in questione, sarebbe da escludere una traumatica condanna per la esistenza di quelle norme, ma la loro difficile reperibilità potrebbe essere utilizzata per esprimere una condanna sul caso singolo di rifiuto di rimozione di un crocifisso, soluzione adottata in casi spinosi come quello Kokkinakis contro Grecia.
- 3.5. Quanto all'ipotesi evocata al punto 3.5, eventuale violazione del principio di legalità in senso sostanziale e/o di riserva di legge, a me sembrerebbe (in alternativa a quella già indicata e da me preferita, basata sulla naturale compenetrazione in questo caso di norme legislative e regolamentari) un'ipotesi fondata solo in astratto: che attraverso il rinvio in bianco a

norme regolamentari si possano violare diritti costituzionali sarebbe certo inaccettabile. Tuttavia questo argomento prova troppo e a mio avviso conferma la strada prima motivata: è impensabile che il rinvio, al di là di arredi con immediata finalità pratico-didattica, possa essere «in bianco».

Come già ricordato, nella storia della nostra legislazione scolastica gli arredi sono stati rigidamente riconducibili a due tipologie, quelli relativi a tali aspetti pratico-didattici e quelli tesi a riprodurre l'identità nazionale (bandiera, Capo dello Stato, religione in senso quantitativo e/o culturale). Pertanto le norme regolamentari che consentono questo secondo tipo di arredi si può ritenere che facciano tutt'uno con le norme legislative e possano quindi essere sindacate sulla base della loro effettiva rispondenza a un'identità culturale oppure a riferimenti di parte, ancorché una parte maggioritaria.

4. Conclusioni

In prima istanza le considerazioni presenti potrebbero sfociare, per coerenza interna, nel proporre una sentenza additiva (la formulo qui in termini massimali, alla fine ne prospetterò una variante più «asciutta», cioè «di principio»), che dichiari le norme regolamentari compenetrate con quelle legislative incostituzionali nella parte in cui non prevedono che, sulla base dell'autonomia scolastica, anche attraverso i regolamenti di istituto, i presidi o i direttori didattici, in raccordo con gli organi collegiali, possano, in seguito alla contestazione del crocifisso ove percepito come simbolo religioso sulla base di convinzioni religiose o filosofiche nel senso indicato dalla sentenza della Corte di Strasburgo Campbell e Cosans della Corte di Strasburgo, per cui esse differiscono dalle semplici opinioni in quanto posizioni dotate di «un certo grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza») trovare soluzioni adeguate al caso singolo, dopo un dialogo con lo studente, se maggiorenne, o con i genitori se minorenne.

La motivazione del dissenziente non sarebbe configurabile come un obbligo o un dovere, ma semplicemente come un onere ragionevole ²⁶ e le modalità tecniche di attuazione potrebbero essere particolarmente attente al rispetto della privacy. La gamma delle soluzioni adottabili nel caso concreto potrebbe anche comprendere in prima istanza (prima in ogni caso dell'eventuale rimozione del crocifisso, da concepire solo come extrema

²⁶ Come sostiene puntualmente M. OLIVETTI, Crocifisso nelle scuole pubbliche, cit.

ratio) l'aggiunta di ulteriori simboli, ove essa fosse consensuale e non ritenuta lesiva da parte di ulteriori studenti o genitori.

In una visione dinamica quale quella prospettata, tra l'altro dalla «sentenza Colaianni», per la quale la neutralità dello spazio pubblico non deve essere impermeabile ai nuovi venuti, non si vede perché anche altri simboli, nati come religiosi e al limite anche esterni all'identità tradizionale del Paese, non possano anche diventare, ove opportuno, simboli culturali di integrazione.

In questo senso confermo quanto avevo scritto nel 2001 ²⁷ commentando l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale fino alla sent. n. 508 del 2000 e ipotizzando una futura sentenza analoga a quella tedesca del 1995, o, più esattamente, in grado di giungere direttamente, almeno in parte, alle conclusioni a cui il legislatore bavarese è poi giunto nella normativa adottata in seguito ²⁸. La mia impostazione differisce da quella di A. Guazzarotti giacché per me la soluzione legislativa bavarese è una delle traduzioni legislative possibili della sentenza del Tribunale costituzionale tedesco, anzi forse la più convincente delle varie astrattamente varabili, mentre per Guazzarotti si sarebbe così legiferato «aggirando il divieto» ²⁹. La sentenza però non comportava un successivo meccanismo legislativo di automatismo di rimozione.

Questa soluzione avrebbe anche il merito di inserirsi nell'evoluzione del nostro testo costituzionale rispetto al tipo di Stato: la riforma del Titolo V della Parte II, intervenuta con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, nel disciplinare l'istruzione quale materia concorrente ha infatti, come già accennato, inserito un riconoscimento esplicito dell'autonomia. Il nuovo art. 117 fa infatti «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche» e, con questo, si inserisce in un ridisegno del sistema formativo in cui, mentre per un verso con la legge di parità viene gettato un ponte verso la scuola privata che voglia inserirsi pienamente nei valori e negli standards della scuola pubblica, per altro inserisce dentro il pubblico i margini di flessibilità e di adattabilità che l'uniformità normativa non garantiva. Se è vero che la disciplina dei diritti costituzionali non tollera eccessive elasticità interpretative tra scuola e scuola, è tuttavia vero che nei diversi contesti territoriali e di tipologia di scuola i significati culturali e religiosi dei simboli sono indubbiamente percepiti in modo spesso diverso. Si giustifica certo un intervento del legislatore nazionale sui simboli, essendo anco-

²⁷ S. CECCANTI, *Una libertà comparata*, cit., 224 ss.

²⁸ Cfr. il testo in S. Ceccanti, *La legge bavarese sul crocifisso*, in *Forum* di *Quad. cost.*, 8 novembre 2003.

²⁹ A. Guazzarotti, Crocifissi e identità comuni, cit.

ra chiamato a varare «norme generali sull'istruzione», ma esso può sensatamente rinviare in parte alla responsabilità degli organi scolastici.

Ad analoga conclusione e con analogo metodo arriva del resto anche F. Bertolini, il quale, dopo aver segnalato «la necessità di verificare il valore attuale che la collettività annette ai significati espressi nel suo complesso dal simbolo, nonché l'inesistenza di una pregiudiziale chiusura verso simboli significativi di altri apporti rilevanti e avvertiti come comuni in ragione del relativo contenuto» rinvia a «decisioni discrezionali degli organi esponenziali della comunità» 30. Così anche R. Botta, che motiva tale soluzione sostenendo che «ciascuna istituzione scolastica ... è la sola che possa efficacemente costruire una consapevolezza del significato della (eventuale) esposizione del crocifisso nelle (o in una parte delle) aule di quel singolo istituto» 31. Ma, dato che Botta aveva proposto la violazione dell'autonomia come parametro a se stante, un'additiva di questo tipo potrebbe essere vista come un aggiramento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato? Non credo affatto; essa sarebbe pienamente congruente con l'utilizzazione dell'autonomia come argomento del giudizio, da cui conseguirebbe poi il dovere di individuare una soluzione in armonia col vigente testo della Costituzione.

Se ci rifacciamo anche alla normativa comparata – rispetto alla quale nello spazio giuridico comune europeo dubito che si possa adottare un approccio di pregiudiziale irrilevanza rifugiandosi in un'immobile specificità nazionale 32, così come non si può accettare la linea di una rigida uniformazione a un singolo modello nazionale – possiamo rilevare che sia l'art. 1 della legge francese 2004-228 del 15 marzo scorso sia la normativa bavarese, pur estremamente diverse, hanno però un elemento in comune, e cioè una certa dose di flessibilità che passa per un dialogo con l'alunno nonché per un rinvio al regolamento di istituto (art. 1 della legge francese), per un tentativo di «accordo amichevole» affidato al direttore didattico in presenza di una contestazione «per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici» e quindi, per una «regola ad hoc» decisa dal medesimo per il caso singolo dopo l'eventuale falimento del tentativo (art. 7 del paragrafo 3 della vigente legge bavarese entrata in vigore l'1 gennaio 1996). Non c'è quindi una rigida uniformità: anzi, il dibattito che si è aperto in Francia sulla circolare applicativa appare concentrato sulla preoccupazione dei presidi e dei direttori didattici di non avere sulla base della legge dei

³⁰ F. Bertolini, *Principio di laicità ed attitudine dello Stato alla autonoma determinazione di sé*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 26 aprile 2004.

³¹ R. Botta, Simboli religiosi e autonomia scolastica, cit., 242.

³² Cfr., contra, R. COPPOLA, Il simbolo del crocifisso, cit.

criteri sufficientemente chiari per distinguere i segni che manifestino «ostensiblement» un'appartenenza religiosa. Dove l'avverbio è volutamente ambiguo, indicando qualcosa di meno di «ostentatamente» e qual-

cosa di più di «visibilmente».

Segnalo una complicazione ulteriore, già accennata al punto 1.1, per una sentenza che voglia essere meramente di accoglimento e che, anche in tal caso, imporrebbe una parziale aggiunta. Dubito infatti che anche chi ritenga preferibile una tale soluzione auspichi che la Corte con essa travolga la già citata 1. 10 marzo 2000, n. 62 («Norme per la parità scolastica») rispetto alla richiamata norma di cui all'art. 4 lettera b), eliminando cioè i crocifissi anche nelle scuole cattoliche che vogliano entrare nel sistema nazionale di istruzione. Per cui, limitatamente a dette scuole, i crocifissi dovrebbero restare, oltre che «propri del tipo di scuola» (come evidente) anche «conformi alle norme vigenti», a quel punto solo per esse.

Mi sembrano scarsamente proponibili le alternative estreme di sentenza, il mero accoglimento o il mero rigetto, non tanto perché estreme, ma perché fondate su una lettura troppo «univoca» del rapporto tra significati confessionali e culturali del crocifisso, in cui non mi sembra che la realtà si lasci incasellare. Inoltre, esse sembrano entrambe supporre, in una sorta di scorciatoia teorica, che nello spazio della scuola pubblica ci si possa rapportare al fatto religioso o come dato prevalentemente legato a un'adesione di fede o come dato da rifiutare aprioristicamente con una'analoga posizione di fede "laica"; in nessuno dei due casi sarebbe invece affrontabile anche alla luce di una valutazione storico-critica, culturale in senso pieno, cioè non confessionale, non meccanicamente legato a una adesione o a un rifiuto.

Delle due ipotesi estreme quella meno convincente sarebbe però, forse, a meno che non si trovino argomenti ulteriori che sinora a me sfuggono, quella che confermerebbe la costituzionalità delle norme perché questo in sostanza significherebbe ignorare il rilievo di alcuni passaggi fondamentali della «sentenza Colaianni»: sarebbe in altri termini come riconoscere, sia pure solo su un aspetto particolare (ma l'importanza dei simboli non può essere disconosciuta), che la Costituzione repubblicana non debba incidere in modo significativo sul preesistente "pluralismo privilegiato", peraltro largamente ridimensionato come obiettivo dalla Chiesa cattolica col Concilio Vaticano II (la «Gaudium et Spes», il documento che tratta dei rapporti tra Chiesa e mondo contemporaneo, afferma la disponibilità della Chiesa a rinunziare a «privilegi», ancorché «legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni», par. 76 g) e di conseguenza nel nuovo Concordato. Un esito paradossale, se il principale protagonista dell'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione del 1948, Giuseppe Dossetti, ammette a distanza di tempo, nell'intervista postuma del 1984 a L. Elia e P. Scoppola, recentemente pubblicata, che già allora era ben consapevole (insieme al Presidente del Consiglio De Gasperi) che molti punti di quel testo confessionalista collidevano coi principi fondamentali della nostra Carta, anche se l'inserimento era in quel momento politicamente necessario ³³.

Anche una sentenza monito che suggerisca una successiva normazione nel senso qui indicato, o in un altro, apparirebbe contraddittoria rispetto all'evocazione di un principio supremo dell'ordinamento. Se esso è veramente in gioco, la Corte non può non provvedere immediatamente, almeno in parte, e proprio quella motivazione difende credibilmente dalle inevitabili accuse di invasione dei confini rispetto al legislatore che quella tipologia di sentenza porta con sé.

Ciò non significa evidentemente che la sentenza additiva debba risolvere per intero i nodi spinosi di una soluzione che può apparire ragionevole anche perché non estrema, ma la cui gestione pratica non sarebbe facilissima. Si può forse concepire, quindi, un'additiva prevalentemente di principio che dichiari incostituzionale la norma «nella parte in cui non prevede» almeno la possibilità di aggiunta consensuale di altri simboli, e un rinvio al legislatore, che a sua volta potrebbe essere invitato ad affidarsi in parte all'autonomia scolastica. Nascerebbero discussioni, lunghi dibattiti nelle scuole, prima e dopo le decisioni dei responsabili? Certo, ma come matura altrimenti l'integrazione nello spazio pubblico odierno? Non hanno del resto sollevato tale problema, come richiamato in precedenza, e sia pure per riconfermare la presenza del crocifisso risolvendo in via meramente volontarista il problema, il sottosegretario Aprea e il Presidente della Commissione cultura della Camera Adornato?

Al di là del singolo problema qui affrontato, non credo che Corti e legislatori di fronte ai problemi emergenti possano evitare di passare nello spazio stretto tra la Scilla di credenze religiose che non sono solo di individui singoli, ma di persone inserite in precise appartenenze comunitarie che intrecciano fede, storia e cultura, e la Cariddi di uno Stato che non si può identificare con nessuna di esse. Proprio questa distinzione fa della modernità, come ha scritto C. Taylor, uno spazio prezioso anche per gli stessi credenti, dato che, liberando le appartenenze dalla coazione ha favorito «impressionanti estensioni di un'etica evangelica» ³⁴ e imprime allo Stato un senso della laicità che lo immunizza dai pericoli di qualsasi in-

³³ L. Elia-P. Scoppola (a cura di), A colloquio con Dossetti e Lazzati, Bologna 2003, 75 ss.

³⁴ C. TAYLOR, La modernità della religione, Roma 2004, 55-87-109.

tolleranza. Proprio settanta anni fa, in questi giorni, il sinodo della Chiesa confessante tedesca riunito a Barmen, con alcune attualissime Tesi, si opponeva a quelle varianti coeve di «religione civile» che, come ha scritto G. Peyrot ³⁵, finivano col confondere la «soggiacenza a Dio», che per il credente non può che essere «completa, perenne», e il «rendere onore ai pubblici poteri» che, per tutti i cittadini, «comporta invece soltanto, rispetto, riguardo, considerazione per il ruolo esplicato dalle persone, per le funzioni svolte».

A queste condizioni, purtroppo non rispettate dagli uccisori di Dietrich Bonhoeffer, che della Chiesa confessante fu l'interprete più illustre, la laicità non può essere né crocifissa né crocifiggere nessuno.

³⁵ G. Peyrot, Chiesa e Stato. I ruoli rispettivi della Chiesa e dello Stato, in AA.VV., Tra la croce e la svastica. Il messaggio di una chiesa confessante per il nostro tempo (Barmen 1934-84), Torino 1984, 199.